

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 - TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56

OGGETTO:

CONVENZIONE CON PRO-LOCO PER IL MARKETING E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA TERRITORIO COMUNALE 2014/2015-2015/2016-2016/2017.

DEL

L'anno duemilaquattordici, addì quattordici, del mese di aprile, alle ore 15 è minuti 30 ed in prosieguo convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BESOZZI MATTEO	SINDACO	X	T
STILO MASSIMO	VICE SINDACO	X	
DILUCA VITO	ASSESSORE	X	
TALARICO FABIO	ASSESSORE	X	1
GUENZI DAVID AMELIO LUIGI	ASSESSORE	X	
BROGGIO MARIA LUISA	ASSESSORE	X	
GNEMMI CLAUDIA	ASSESSORE	X	
		Totale 7	

Totale

7

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA GIANNA GAMBA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BESOZZI MATTEO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il Bilancio pluriennale di Previsione 2014-16 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 7.04.14;

Dato atto che, con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 del 25.05.2000 e n. 14 del 24.05.2005, il Comune di Castelletto Sopra Ticino è stato dichiarato Comune ad economia prevalentemente turistica;

Considerato che la relazione previsionale e programmatica, approvata contestualmente al bilancio di previsione, prevede, fra le finalità da conseguire, al punto 3.4.3 del programma n.7, la promozione del Turismo Castellettese, la promozione dell'immagine di Castelletto Sopra Ticino all'interno ed all'esterno dei confini territoriali, la valorizzazione dell'associazionismo locale, nel rispetto delle vigenti normative (con particolare riferimento alla Pro Loco), l'ottimizzazione dell'uso strumentale di convenzioni e/o accordi di collaborazione e/o sponsorizzazioni e/o protocolli d'intesa con soggetti terzi al fine di conseguire i precedenti obiettivi;

Dato atto che l'organizzazione di manifestazioni di marketing del territorio si configura quale fine istituzionale di un Comune a vocazione turistica sia in quanto promozione dello sviluppo della comunità, sia in quanto attività informativa e di comunicazione, giacché:

- In merito al primo aspetto (art. 3 del D.Lgs 267 del 18.08.2000) è insita nella definizione di Comune la promozione dello sviluppo della propria Comunità, la quale, per un Comune a vocazione turistica, non può prescindere dallo sviluppo del turismo:
- In merito al secondo aspetto, sulla base del combinato disposto degli artt.1/2/9 L.7.06.2000 n. 150, si configurano quali attività informative e di comunicazione istituzionale quelle volte a promuovere, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni, l'immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale (si richiama a tal fine il parere della Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria n.7/2011: "Il combinato disposto degli artt.1/2/9 L. 7.06.2000 n. 150 considera come attività informativa e di comunicazione istituzionale quelle volte a promuovere mediante strumenti telematici, <<l'immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale>> specificando come le medesime <<non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico>>, potendo esplicarsi <<anche attraverso...l'organizzazione di manifestazioni...>>... Come emerge dalla relazione della Camera dei Deputati, la L. 150/2000 costituisce una attuazione dei principi generali di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa ...che si deve ritenere non toccata dalle innovazioni previste dal D.L. 78/2010..");

Ritenuto necessario che il Comune di Castelletto Sopra Ticino provveda, quale fine istituzionale, a definire specifiche strategie di marketing territoriale e ritenuto altresì opportuno valutare se sia preferibile, per parte dello stesso, attuare le suddette strategie in forma diretta, ovvero ricorrendo al principio di sussidiarietà;

Richiamato il disposto dalla L.11 agosto 1991, n. 266 Legge Quadro sul volontariato;

Vista la L.R. n.38 del 29 agosto 1994 Valorizzazione e promozione del volontariato;

Dato atto che tale modalità di collaborazione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà, come previsto dall'art.118 del titolo V della Costituzione, come modificato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n.3 e come ribadito dall'art.8 del D.Lgs 267/2000 in tema di partecipazione popolare e valorizzazione delle libere forme associative;

Ritenuto pertanto preferibile che l'ente locale si avvalga della collaborazione delle aggregazioni sociali al fine di realizzare i propri obiettivi, purché tali collaborazioni rispettino i criteri di adeguatezza, efficienza, efficacia ed economicità, nonché il mantenimento di un elevato livello qualitativo dell'attività svolta;

Preso atto tuttavia che il disposto dell'art.9 del D.L. 31.05.2010 n.78 impone il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni;

Ritenuta conseguentemente opportuna la valutazione della specifica situazione al fine di definire se essa costituisca o no spesa di sponsorizzazione;

Richiamato il parere della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n.1076/2010, la quale ritiene che "non si configura... quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. ... L'elemento che connota le contribuzioni tuttora ammesse ... è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte dei Comuni ... rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. Questo profilo teleologico deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivocabile nella motivazione del provvedimento. L'Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatti e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio";

Dato atto che i pareri n. 1075/2011 e n. 6/2011 della Sezione Lombarda della Corte dei Conti ed il parere n. 7/2011 della Sezione Ligure della Corte dei Conti ribadiscono tale concetto;

Richiamata altresì la deliberazione n. 163/PAR/2010 della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia la quale ribadisce "Resterebbero ... consentite ... le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.";

Ritenuto, per le motivazioni espresse in premessa, che la realizzazione in forma convenzionata con la locale Pro Loco di strategie di marketing territoriale, pur a fronte di contribuzione per parte del soggetto pubblico, non sia soggetta alle limitazioni imposte art.9 del D.L. 31.05.2010 n. 78, in quanto, per un Comune a vocazione turistica:

- a) finalità istituzionale di promozione del territorio;
- b) finalità istituzionale di comunicazione;

Confortata detta conclusione, per quanto attiene nello specifico alla comunicazione, anche dal parere, citato in premessa, emesso in riferimento alle finalità istituzionali di comunicazione dalla Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria n.7/2011, con cui si sottolinea l'estraneità dell'ambito di applicazione del D.L. 78/2010 di quanto stabilito dalla L.150/2000 ("Come emerge dalla relazione della Camera dei Deputati, la L.150/2000 costituisce una attuazione dei principi generali di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa ...che si deve ritenere non toccata dalle innovazioni previste dal D.L. 78/2010..");

Considerato il fatto che efficienza, efficacia ed economicità di tale strategia sono garantite dal fatto che la collaborazione volontaristica ottimizza l'uso delle risorse umane e non comporta costi aggiuntivi rispetto all'azione amministrativa;

Dato atto che la Pro loco è soggetto istituzionale preposto allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio;

Ritenuta pertanto in conclusione opportuno ricorrere al principio di sussidiarietà per il conseguimento delle finalità oggetto del presente atto e ritenuta altresì la convenzione lo strumento giuridico pertinente alla strutturazione del rapporto collaborativo;

Dato atto che sia tale strumento, di natura fiduciaria, sia i suoi requisiti formali, sia le modalità di selezione del potenziale soggetto sottoscrittore non soggiacciono alle normative previste per gli appalti ed ai sistemi di evidenza pubblica;

Richiamato quanto stabilito dalla L.R.n.36 del 7 aprile 2000 Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco;

Sondata la disponibilità della stessa a convenzionarsi con il Comune per il perseguimento delle finalità citate in premessa;

Preso atto del fatto che essa vanta, in iniziative analoghe, significativa esperienza organizzativa, a garanzia dell'adeguatezza e del livello qualitativo dell'attività svolta;

Predisposta ed approvata l'allegata bozza di convenzione, parte integrante del presente atto;

Demandata al Responsabile di Area la definizione degli ulteriori procedimenti amministrativi volti a dare attuazione alla presente;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli dei presenti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di APPROVARE l'allegata bozza di convenzione, parte integrante del presente atto, finalizzata a valorizzare e promuovere turisticamente il territorio Castellettese.
- 2) Di Precisare che tale convenzione avrà durata dalla sua sottoscrizione al 31.01.2017.
- 3) DI DARE ATTO che i costi gestionali, stimati in euro 3.099,00 annui, pari ad euro complessivi € 9.297,00 trovano copertura finanziaria all'intervento 1.05.01.05 ex cap. 3990 del bilancio pluriennale 2014-2016, rispettivamente esercizio corrente (euro 3.099,00), esercizio 2015 (euro 3.099,00) ed esercizio 2016 (euro 3.099,00).
- 4) Di DEMANDARE ai responsabili di area, secondo le specifiche competenze, gli atti necessari alla definizione di tutti gli ulteriori adempimenti al fine di rendere la presente esecutiva
- 5) Di DICHIARARE con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge

ALLEGATA ALLA DGC.N.56 DEL 14/04/2014

CONVENZIONE PER IL MARKETING E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Fra il Comune di Castelletto Sopra Ticino nella persona del Responsabile dell'Area Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero, Turismo,, nata a
residente in
e
la Pro Loco di Castelletto Sopra Ticino, con sede legale in Castelletto Sopra Ticino, Via Gramsci, 12 , rappresentata dal suo Presidente, Sig

Premesso che:

- La L. 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici
- La Regione Piemonte con L.R. 29 agosto 1994 n. 38 egualmente riconosce il valore sociale ed il ruolo dell'attività di volontariato volta alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone l'autonomia e l'apporto originale e promuove le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarietà e pluralismo, di partecipazione ed impegno civile
- La L.R. 7 aprile 2000, n. 36 riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica del Piemonte, le associazioni pro loco come associazioni di volontariato che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche dei luoghi su cui insistono
- La presente convenzione si pone i seguenti obiettivi:
- 1. Valorizzare e promuovere il territorio di Castelletto Sopra Ticino
- 2. Contribuire allo sviluppo turistico dello stesso, promuovendo nel qual tempo la divulgazione della cultura in tutte le sue forme, coerentemente con il disposto dell'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana
- 3. Riconoscere il valore sociale ed il ruolo delle attività di volontariato alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone l'autonomia e l'apporto originale, conformemente a quanto definito dalla L.R. 29 agosto 1994 n. 38
- 4. Promuovere le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarietà e pluralismo, di partecipazione e di impegno civile, coerentemente con quanto definito dalla già citata L.R. 29 agosto 1994 n. 38
- 5. Valorizzare le libere forme associative, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- 6. Realizzare il principio di sussidiarietà, coerentemente con quanto definito dall'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, come modificato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la promozione turistica, il marketing territoriale e la valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, artistiche, sociali ed enogastronomiche del territorio comunale. A tal fine l'Amministrazione Comunale e la Pro Loco hanno redatto la seguente programmazione di eventi:

- 1. Notte bianca (agosto 2014, agosto 2015 ed agosto 2016)
- 2. Festività natalizie, ad eccezione di "Riviviamo Betlemme", (dicembre 2014, dicembre 2015 e dicembre 2016)
- 3. Festa patronale di S. Antonio Abate (gennaio 2015, gennaio 2016 e gennaio 2017)

Nella realizzazione delle conseguenti iniziative, finalizzate a detto scopo, la Pro Loco Castellettese potrà avvalersi della collaborazione delle realtà associazionistiche locali.

Ciascuna delle parti convenienti (Pro Loco e Comune) sarà, sotto ogni aspetto, responsabile e titolare delle pratiche di propria competenza,

ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata dalla sua sottoscrizione al 31.01.2017

La presente potrà essere comunque revocata in qualsiasi momento per gravi motivi, a giudizio insindacabile dell'Ente Comunale.

ART. 3 ATTIVITA' A CARICO DEL COMUNE

Nell'ambito della presente convenzione, il Comune di Castelletto Sopra Ticino si impegna a:

- Coadiuvare la Pro Loco nella promozione delle iniziative dalla stessa organizzate attraverso la pubblicazione delle stesse sul sito comunale ed attraverso eventuali altre forme di promozione le quali verranno definite nei modi di volta in volta ritenuti più idonei dall'Amministrazione comunale
- Erogare alla Pro Loco di Castelletto la somma di euro 3.099,00 annui massimi a copertura dei costi che la Pro Loco si troverà a sostenere ai fini della presente convenzione, con le seguenti scadenze:
 - a) euro 749,00 a titolo di primo acconto, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione,
 - b) <u>euro 3099,00</u> max, alla consegna di regolare rendicontazione complessiva dell'annualità 2014-2015. Detta rendicontazione, corredata dei relativi giustificativi di spesa, dovrà essere fornita entro il 31.01.2015 I suddetti 3099,00 euro massimi trovano la loro giustificazione come segue:
 - euro 2.350,00 massimi a titolo di eventuale saldo per le spese sostenute dalla sottoscrizione della convenzione al 31.01.2015 e nei soli limiti delle suddette,
 - euro 749,00 a titolo di acconto per l'annualità 2015-2016
 - c) <u>euro 3099,00</u> max, alla consegna di regolare rendicontazione complessiva dell'annualità 2015-2016. Detta rendicontazione, corredata dei relativi giustificativi di spesa, dovrà essere fornita entro il 31.01.2016 I suddetti 3099,00 euro massimi trovano la loro giustificazione come segue;
 - euro 2.350,00 massimi a titolo di eventuale saldo per le spese sostenute al dal 01.01.2015 (ad eccezione delle spese già rendicontate) al 31.01.2016 e nei soli limiti delle suddette,
 - euro 749,00 a titolo di acconto per l'annualità 2016-2017
 - d) <u>euro 2.350,00</u> max, quale saldo per le spese sostenute dal 01.01.2016 (ad eccezione delle spese già rendicontate) al 31.01.2017 e nei soli limiti delle suddette, alla consegna di regolare rendicontazione complessiva dell'annualità 2016-2017. Detta rendicontazione, corredata dei relativi giustificativi di spesa, dovrà essere fornita entro il 31.01.2017

Il ogni caso e per ciascun anno, qualora gli importi già erogati risultassero superiori alle spese rendicontate, è fatto obbligo alla Pro Loco di rifondere al Comune gli importi eccedenti.

- Curare le pratiche relative alla deroga al rumore

ART. 4 BENEFICI ED ATTIVITA' A CARICO DELLA PRO LOCO

Nell'ambito della presente convenzione, la Pro Loco di Castelletto Sopra Ticino si impegna alla realizzazione del sopra descritto programma di eventi concordato con l'Amministrazione Comunale, curando ogni aspetto dello stesso, ad eccezione delle competenze comunali indicate all'art. 3.

Per le finalità connesse alla presente convenzione, la Pro Loco potrà usufruire gratuitamente degli spazi e degli impianti comunali

ART. 5 NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamene previsto dalla presente convenzione in tema di convenzioni, di volontariato e di organizzazione di pubblici spettacoli, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. E' facoltà del Comune poter recedere in qualunque momento, per motivi di pubblico interesse, dalla presente convenzione, senza nulla dovere alla Pro Loco, ad eccezione delle spese dalla stessa già sostenute.

Pro Loco di Castelletto Sopra Ticino

Il Presidente

Per il Comune di Castelletto Sopra Ticino Il Responsabile dell'Area Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero, Turismo

IL PRESIDENTE F.to BESOZZI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DR.SSA GIANNA GAMBA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partiri dal 2 2 MAG, 2014
Castelletto S. Ticino, lì 2 2 MAG. 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DR.SSA GIANNA GAMBA
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. Castelletto S. Ticino, lì 2 2 MAG. 7014 IL SEGRETARIO COMUNALE (DR.SSA GIANNA GAMBA)
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Divenuta esecutiva in data per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)
Castelletto S. Ticino, lì IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA GAMBA GIANNA